

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4973

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Seduta del 5 marzo 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei richiami e dei trattenimenti in servizio degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, esaminato nella sua globalità, presenta la necessità di soluzioni intese, da un lato, a consentire una idonea sistemazione degli ufficiali in servizio da lungo tempo e, dall'altro, a provvedere in via generale e permanente alle più pressanti esigenze militari.

A quest'ultimo riguardo è da rilevare che la consistenza degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo non è sufficiente a soddisfare le esigenze di inquadramento dei minori reparti e quelle organico-funzionali dei vari servizi, ma richiede una integrazione di alcune migliaia di unità (esclusi gli ufficiali di complemento di prima nomina) nei gradi subalterno e di capitano.

Per l'Esercito, in particolare, i richiami degli ufficiali inferiori di complemento si rendono indispensabili anche perché, ad organico incompleto del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, manca la possibilità di impiegare a sufficienza nei minori reparti gli ufficiali inferiori del ruolo stesso.

Allo scopo di far fronte alle cennate esigenze, è stata presa in considerazione l'istituzione di una ferma quinquennale a premio, non rinnovabile, per i subalterni di complemento in servizio di prima nomina, sulla scorta di quanto già contemplato, per gli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556.

L'istituzione di tale ferma contribuirebbe a risolvere per l'avvenire l'aspetto negativo del trattenimento in servizio, in quanto, limitando nel tempo l'utilizzazione gli ufficiali di complemento, non creerebbe aspettative di sorta circa future sistemazioni; d'altra parte, essa rappresenterebbe la base per l'alimentazione dei ruoli speciali di ciascuna Forza armata.

Il provvedimento nel testo qui unito prevede quindi anzitutto la predetta istituzione. Seguono apposite norme transitorie intese a regolare la posizione sia degli ufficiali attualmente in servizio quali richiamati o tratti con almeno cinque anni di servizio prestatato alle armi anche in più riprese, sia di quelli aventi un minor periodo di servizio.

In particolare, con l'articolo 1 si dà la possibilità agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina, di partecipare all'apposito concorso per titoli per l'ammissione alla ferma quinquennale; con l'articolo 2 si pongono i termini per il proscioglimento dalla ferma: *a*) volontariamente, in qualsiasi momento; *b*) d'autorità (per motivi disciplinari o per scarso rendimento); *c*) per inidoneità fisica.

L'articolo 3 prevede la corresponsione del premio di fine ferma nella misura di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, con la precisazione che, in caso di proscioglimento volontario, è necessario, per aver diritto al premio, un minimo di servizio di tre anni e che i prosciolti per motivi disciplinari o per scarso rendimento sono comunque esclusi dalla concessione.

Gli articoli 4 e 5 completano le norme sulla ferma quinquennale, richiamando le vigenti disposizioni sugli ufficiali di complemento delle tre Forze armate e stabilendo che il numero massimo degli elementi da ammettere alla ferma stessa viene stabilito annualmente dalla legge di bilancio. L'artico-

lo 5 inoltre determina detto numero per l'anno finanziario in corso.

Gli articoli 6 e 7 si riferiscono, come prima accennato, al personale attualmente in servizio.

L'articolo 6 prevede il trattamento fino al conseguimento del diritto a pensione (20 anni) degli ufficiali con almeno cinque anni di servizio, riconoscendo utili i servizi militari comunque resi (purché sia effettuato il versamento della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro) ed estendendo la possibilità di riscattare i servizi civili non di ruolo temporanei indicati nell'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

L'articolo 7 concerne, invece, gli ufficiali con un periodo di servizio minore di cinque anni, i quali possono chiedere di essere ammessi alla ferma senza concorso, usufruendo del relativo premio.

All'onere derivante dalla prima applicazione del provvedimento, valutabile in lire 588.800.000 per il 1968, viene fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Sul provvedimento si è pronunziato il Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

ART. 2.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di cui al precedente articolo possono chiedere di esserne prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Su proposta delle autorità gerarchiche, il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

ART. 3.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

ART. 4.

Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata.

Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti di complemento, rispettivamente, dell'Aeronautica e della Marina, nonché quelle di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

ART. 5.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria di cui alla presente legge è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1968 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito in 2.000 unità per l'Esercito, in 400 unità per la Marina e in 1.300 unità per l'Aeronautica.

ART. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data del 31 marzo 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Nei confronti degli ufficiali di cui al comma precedente sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi stessi. A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Su proposta delle autorità gerarchiche, il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali di cui al presente articolo, anche prima del conseguimento del diritto a

pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Gli ufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisitato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

ART. 7.

Gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio che alla data del 31 marzo 1968 non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, senza concorso, alla ferma volontaria di cui all'articolo 1; il periodo di servizio già prestato, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, è computato ai fini della ferma volontaria.

Gli ufficiali di complemento della Marina che alla data del 31 marzo 1968, siano vincolati ad una delle rafferme previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, possono commutare tale rafferma nella ferma volontaria di cui all'articolo 1, nel termine e alle condizioni stabiliti al comma precedente.

ART. 8.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 588 milioni e 800 mila per l'esercizio finanziario 1968, sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.